



Spett.le  
Operatore Economico

## LETTERA INVITO

**OGGETTO: Procedura negoziata per l'affidamento in appalto dei lavori di UT2026\_54 - Realizzazione di impianti fotovoltaici.**

**CUP: D93D22001560007**

**CIG:**

Con la presente, codesto spettabile operatore economico è invitato a presentare offerta per l'affidamento dei lavori in oggetto, alle condizioni e nelle modalità disciplinate dalla presente lettera invito e dall'ulteriore documentazione di gara.

Ai sensi dell'art. 225, comma 2 del D.Lgs. 36/2023 e sue modifiche ed integrazioni, nel prosieguo indicato come "Codice" **la procedura di gara viene espletata in modalità telematica sul Portale degli Appalti della Regione Friuli Venezia Giulia** accessibile all'URL <https://eappalti-sat.regione.fvg.it> (di seguito "Portale"), all'interno dell'apposita area "**Miei Inviti**", dove l'operatore troverà la presente procedura di gara sotto forma di Richiesta di Offerta avviata sul citato portale.

Gli operatori economici invitati possono attivare richieste di assistenza di tipo tecnico/informatico in merito all'inserimento a sistema delle proprie offerte contattando il call center del gestore del Sistema Telematico, al numero verde **800098788** da rete fissa, al numero 040 0649013 per chiamate dall'estero o da telefono cellulare, nonché tramite l'indirizzo di posta elettronica [eappalti-sat@appalti.regione.fvg.it](mailto:eappalti-sat@appalti.regione.fvg.it).

Si precisa inoltre che al suddetto call center non possono essere posti quesiti di carattere giuridico e/o amministrativo.

Al fine di rendere possibile un riscontro in tempo utile alle richieste di cui sopra, le stesse devono essere effettuate almeno un giorno prima della scadenza del termine per l'invio dell'offerta.

Per quanto concerne, infine, l'adempimento degli ulteriori obblighi di pubblicità e trasparenza in materia di contratti pubblici, si rinvia al sito web della stazione appaltante sezione "Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti".

**1. STAZIONE APPALTANTE**

Denominazione stazione appaltante: Azienda pubblica di Servizi alla Persona ITIS  
 Denominazione entro di costo: Servizio Tecnico  
 Indirizzo stazione appaltante: via Pascoli 31 – 34129 TRIESTE  
 C.F. stazione appaltante: 80013710324  
 NUTS: ITH44  
 Responsabile unico del progetto ai sensi dell'art. 15 del Codice: arch. Laura Visintin  
 Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Gabriella Rauber  
 Sito istituzionale della stazione appaltante: [www.itis.it](http://www.itis.it)  
 Sito piattaforma di e-procurement regionale eAppaltiFVG: <https://eappalti-sat.regione.fvg.it>

**2. DECISIONE DI CONTRARRE – ART. 17, COMMA 1 DEL CODICE**

Determinazione n.       , prot. n.        del       .

**3. TIPOLOGIA DI CONTRATTO E OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO**

Contratto di appalto di lavori pubblici, di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) dell'Allegato I.1 del Codice.  
 L'appalto di lavori ha ad oggetto la realizzazione di impianti ad energia rinnovabile tipo fotovoltaica, su determinate aree del patrimonio dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona ITIS di seguito descritte, e destinati all'abbattimento dei consumi di energia elettrica del comprensorio dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona ITIS di Trieste sita in Via Pascoli, 31 e della casa Rusconi sita in via della Valle, 8 facente parte del patrimonio strumentale dell'ente.  
 CPV: **45261215-4** (Lavori di copertura di tetti con pannelli solari)  
 Validazione del RUP del 07/08/2026

**4. LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI**

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Trieste.  
 NUTS: ITH44

**5. IMPORTO A BASE DI GARA**

L'importo posto a base di gara è pari ad euro **417.616,64** IVA esclusa, ed è così suddiviso:

|                                                                                                                                                        |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Importo dei lavori</b> (esclusi costi della manodopera e oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza) assoggettato a ribasso                      | 344.765,96 €        |
| <b>Costi della manodopera</b> (scorporati dall'importo lavori assoggettato a ribasso, ai sensi dell'art. 41, co. 14 del Codice)                        | 47.734,45 €         |
| <b>Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza</b> (scorporati dall'importo lavori assoggettato a ribasso, ai sensi dell'art. 41, co. 14 del Codice) | 25.116,23 €         |
| <b>Totale</b>                                                                                                                                          | <b>417.616,64 €</b> |

Ai sensi dell'art. 41, comma 13 del Codice, i costi della manodopera stimati dalla stazione appaltante sono pari a euro 47.734,45 calcolati come indicato nell'elaborato di progetto denominato ele.fv.08-r1 – Incidenza della Manodopera.

**I costi della manodopera non sono soggetti al ribasso.** In merito, **tuttavia**, si rimanda a quanto disciplinato dal relativo paragrafo della presente lettera invito per la formulazione dell'offerta economica.

## 6. LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L'APPALTO – CATEGORIE E CLASSIFICHE

Di seguito sono indicate le lavorazioni rientranti nell'oggetto dell'appalto, con le relative categorie e classifiche ai sensi dell'art. 2, comma 4 e della Tabella A dell'Allegato II.12 del Codice.

Ai sensi dell'art. 30, comma 1 dell'Allegato II.12 del Codice, il concorrente partecipa alla gara se in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'intero importo totale dei lavori ovvero se in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi.

Tutte le categorie di lavori superiori a € 150.000,00 sono a qualificazione obbligatoria.

| Lavorazione                                                                | Categoria tabella A (Allegato II.12) | Importo tot categoria (€) | Classifica | Qualificazione obbligatoria (SI/NO) | % sul valore complessivo dell'opera |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Opere impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi | OG9                                  | 417.6416,64               | II         | SI'                                 | 100                                 |
| <b>TOTALE</b>                                                              | <b>OG9</b>                           |                           |            |                                     | <b>100</b>                          |

Viene richiesta anche la categoria SOA OG2 in quanto le lavorazioni riguardano anche immobili classificati come beni culturali e quindi soggetti al parere della Soprintendenza.

Di seguito il dettaglio del costo della manodopera e del CCNL da applicarsi per ciascuna categoria:

| Categoria Tabella A ALLEGATO II.12 | Importo totale Categoria (€) | Classifica | Costo della Manodopera ripartito per Categoria Lavori | CCNL da applicarsi |
|------------------------------------|------------------------------|------------|-------------------------------------------------------|--------------------|
| OG9                                | 417.6416,64                  | I          | 47.734,45                                             | Metalmeccanico     |

## 7. MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. a) dell'Allegato I.7 del Codice, il corrispettivo è: **“a corpo”**.

Il prezzo convenuto all'esito della gara potrà variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all'art. 120, comma 9, del Codice e le condizioni previste dal Capitolato speciale d'appalto.

## 8. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE AI SENSI DELL'ART. 120 DEL CODICE

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, ai sensi dell'art. 120, co. 9, del Codice:  
**€ 83.523,33**

In tal caso l'Appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

**9. VALORE GLOBALE STIMATO DELL'APPALTO**

Ai sensi dell'art. 14, comma 4 del Codice, il valore globale complessivo stimato dell'appalto è pari a € 501.139,97, al netto dell'IVA, così suddiviso

|                                                        |              |
|--------------------------------------------------------|--------------|
| Importo complessivo a base di gara                     | 417.616,64 € |
| Importo quinto d'obbligo, art. 120, comma 9 del Codice | 83.523,33 €  |
| Valore globale stimato                                 | 501.139,97   |

**10. SUDDIVISIONE IN LOTTI – ART. 58 DEL CODICE**

Si precisa che l'affidamento non è stato suddiviso in lotti né rappresenta un'aggregazione artificiosa in quanto la completa funzionalità dell'intervento è data dalla realizzazione dell'opera nel suo complesso.

**11. MODALITÀ DI FINANZIAMENTO**

L'intervento è finanziato con contributo della Regione Friuli Venezia Giulia e con fondi di bilancio della Stazione Appaltante.

**12. TEMPI DI ESECUZIONE**

Il contratto d'appalto per l'esecuzione dei lavori avrà una durata stimata in 160 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna generale dei lavori, comprensivi dei periodi prefestivi e festivi, delle sospensioni programmate.

Nella durata dell'appalto sono stati compresi 18 giorni naturali (pari al 10%) per andamento stagionale sfavorevole come previsto dall'art.30 comma 2 dell'Allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023.

La durata delle obbligazioni dell'appaltatore, al fine di eseguire e completare la gestione e assistenza per le pratiche di connessione alla rete e la conclusione dell'iter autorizzativo sono stabilite in 180 giorni naturali e consecutivi (centottanta) decorrenti dal verbale di consegna lavori. Il tempo di dette obbligazioni non concorre al calcolo del premio di accelerazione.

**I limiti temporali inderogabili sono il giorno 09.10.2026 per l'inizio lavori ed il giorno 10.10.2028 per l'ultimazione degli stessi.**

**13. CONTRATTAZIONE COLLETTIVA**

Ai sensi dell'art. 11, commi 1 e 2 del Codice, nonché dell'Allegato I.01 del Codice stesso, il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto è (fonte CNEL):

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| C.C.N.L.               | Codice Ateco |
| Settore Metalmeccanico | 43.21.01     |

#### 14. EQUIVALENZA DEL CONTRATTO COLLETTIVO

Ai sensi dell'art. 11, comma 4 del Codice, quando l'operatore economico indica un diverso contratto collettivo, si applicano le seguenti disposizioni, anche con riferimento ai contratti collettivi individuati

**A) Art. 3, comma 1 dell'Allegato I.01 del Codice:** si considerano equivalenti le tutele garantite da contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro, sottoscritti congiuntamente **dalle medesime organizzazioni sindacali** comparativamente più rappresentative **con organizzazioni datoriali diverse** da quelle firmatarie del contratto collettivo di lavoro indicato dalla stazione appaltante, attinenti al medesimo sottosettore a condizione che ai lavoratori dell'operatore economico sia applicato il contratto collettivo di lavoro corrispondente alla dimensione o alla natura giuridica dell'impresa.

Ai sensi dell'art. 3, comma 2 dell'Allegato I.01 del Codice, per gli appalti relativi al settore dell'edilizia, nei limiti di quanto previsto dal medesimo art. 3, comma 1 dell'Allegato I.01 del Codice, si considerano equivalenti i contratti collettivi nazionali di lavoro classificati mediante **codice unico alfanumerico CNEL/INPES F012, F015, F018**.

**B) Art. 4 dell'Allegato I.01 del Codice:** Al di fuori delle ipotesi dell'art. 3 dell'Allegato I.01 del Codice, l'equivalenza del diverso contratto collettivo indicato viene valutata sulla base delle tutele economiche e normative determinate dai parametri previsti dall'art. 4 dell'Allegato I.01 del Codice.

#### 15. CLAUSOLA SOCIALE – ART. 57, COMMI 1 E 2-BIS DEL CODICE

Per effetto del D.Lgs. 209/2024, che ha introdotto il comma 2-bis nell'art. 57 del Codice, il presente appalto è soggetto alle disposizioni dell'Allegato II.3 del Codice stesso.

Ferme restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione aziendale del concorrente e le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera richieste dall'appalto, il concorrente si impegna, in caso di aggiudicazione e laddove abbia l'esigenza di disporre di ulteriore manodopera rispetto a quella di cui si avvale per l'esecuzione dell'appalto o per la realizzazione di attività a esso connesse o strumentali, ad riservare una quota pari almeno al 30 per cento delle nuove assunzioni all'occupazione giovanile under 36 e femminile.

**La mancata assunzione degli impegni legati alla clausola sociale sopra indicata non è sanabile mediante soccorso istruttorio, ed è causa di esclusione.**

##### 15.1 Obblighi di cui all'art. 1 dell'Allegato II.3 del Codice

**a) Obbligo di cui all'art. 1, comma 1 dell'Allegato II.3 del Codice:** Gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti superiore a 50 sono tenuti a consegnare, a pena di esclusione, alla stazione al momento dell'offerta, nella Busta Amministrativa, copia dell'ultimo rapporto redatto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

**b) Obbligo di cui all'art. 1, comma 2 dell'Allegato II.3 del Codice:** Gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e non superiore a 50 sono tenuti a consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto in caso di aggiudicazione in loro favore, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di cui al primo periodo è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

**c) Obbligo di cui all'art. 1, comma 3 dell'Allegato II.3 del Codice:** Gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e non superiore a 50 sono tenuti a consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto in caso di aggiudicazione in loro favore, la dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante dell'operatore stesso in merito all'art. 17 della L. 68/1999, unitamente a una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione di cui al presente comma è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.

Per la pubblicazione si procederà come disposto dall'art. 1, comma 9 dell'Allegato II.3, e dell'art. 28 comma 3 del Codice.

## **16. IMPEGNI DELL'OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL'ART. 102 DEL CODICE**

Ai sensi dell'art. 102 del Codice, il concorrente assume i seguenti impegni:

- a) garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato, se del caso;
- b) garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;
- c) garantire il rispetto della clausola sociale Individuata dalla presente lettera invito, al paragrafo precedente.

Per i fini di cui sopra, il concorrente indica nell'offerta le modalità con le quali intende adempiere quegli impegni.

Nel caso di concorrenti rientranti nelle ipotesi dell'art. 65, comma 2, lett. e), f), h) del Codice, l'impegno dev'essere assunto da ciascuno degli operatori economici componenti. Nell'ipotesi di aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete – art. 65, comma 2, lett. g) del Codice – l'impegno dev'essere assunto da ciascuno degli operatori componenti che partecipano alla gara. Nell'ipotesi di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c), d), l'impegno dev'essere assunto dal consorzio e dalle consorziate indicate dal consorzio quali esecutrici.

La stazione appaltante verifica l'attendibilità degli impegni assunti con qualsiasi adeguato mezzo, anche con le modalità di cui all'art. 110 del Codice, solo nei confronti dell'offerta dell'aggiudicatario, come evidenziato anche dalla deliberazione ANAC n. 262 del 30.06.2023, emanata sulla base dell'art. 24, comma 4 del Codice.

## **17. CRITERI AMBIENTALI MINIMI – CAM – ART. 57, COMMA 2 DEL CODICE**

Nel quadro dell'appalto in oggetto trovano applicazione i seguenti CAM, individuati dai rispettivi decreti ministeriali e come meglio individuati nell'elaborato progettuale denominato Relazione criteri ambientali minimi:

*CAM D.M. 24/11/2025, ad oggetto "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione e direzione lavori di interventi edilizi e opere di ingegneria civile, esecuzione di lavori, inclusi gli Interventi di costruzione, ristrutturazione, manutenzione e adeguamento".*

## **18. PROCEDURA DI GARA, PRINCIPI E TERMINI PER LA PROCEDURA**

Ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) del Codice: Procedura negoziata senza bando, previa selezione e invito di almeno cinque operatori economici dall'Albo OE eAppalti-sat FVG, per lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 euro IVA esclusa e inferiore a 1.000.000,00 di euro IVA esclusa.

**Principi ai quali è soggetta la procedura di gara:**

**a) Principio di rotazione:**

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del Codice, riferito alla stessa categoria di opere all'interno della Stazione Appaltante

**b) Interesse transfrontaliero certo:**

Ai sensi dell'art. 48, comma 2 del Codice, in base alle risultanze dell'apposita attività istruttoria preventiva, evidenziate nella sopra richiamata decisione a contrarre, nel quadro della presente procedura di gara non si ravvisa un interesse transfrontaliero certo.

**Termini per la procedura:**

**a) Termine per l'invio dell'invito a offrire:**

La presente procedura di gara viene attivata nel rispetto del combinato disposto dell'art. 17, comma 3-bis del Codice e del comma 1 dell'Allegato I.3 del Codice stesso, ai sensi dei quali tra l'approvazione del progetto e l'invio dell'invito a offrire può intercorrere un termine massimo di 3 mesi.

**b) Termine per la presentazione delle offerte:**

La stazione appaltante fissa il termine per la presentazione delle offerte in conformità con l'art. 92 del Codice. Il termine è prorogabile in misura adeguata e proporzionale nelle ipotesi previste dall'art. 92, comma 2 del Codice. Nelle ipotesi di proroga del termine per comprovato malfunzionamento, anche temporaneo, della piattaforma di approvvigionamento digitale – art. 25, comma 2 del Codice - la stazione appaltante dà tempestiva pubblicità dell'avviso relativo alla proroga sul sito della Centrale di Committenza Rete delle Stazioni appaltanti FVG, nonché sul proprio sito istituzionale.

**c) Termine per la conclusione della procedura:**

Ai sensi dell'art. 17, comma 3 e dell'Allegato I.3 del Codice, il termine per la conclusione della procedura di gara in oggetto è di 3 mesi, decorrenti dalla data di invio della presente lettera invito.

Sono fatte salve le ipotesi di proroga dei termini previste dal richiamato Allegato I.3.

**19. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE, CALCOLO DELLA SOGLIA DI ANOMALIA ED ESCLUSIONE AUTOMATICA DELLE OFFERTE ANOMALE**

**a) Criterio di aggiudicazione:**

Criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 50, comma 4 del Codice, **determinato mediante ribasso percentuale unico**, come esplicitato nel prosieguo della presente lettera invito.

**b) Metodo di calcolo della soglia di anomalia:**

Ai sensi dell'art. 54, comma 2 del D.Lgs. 36/2023, il calcolo della soglia di anomalia ha luogo mediante l'applicazione del seguente metodo tra quelli previsti dall'Allegato II.2 del Codice: **Metodo A**

**c) Esclusione automatica delle offerte anomale:**

In presenza di un numero di offerte ammesse pari o superiori a 5, sono escluse le offerte che presentano un ribasso percentuale pari o superiore alla soglia di anomalia. La Stazione Appaltante individua come vincitrice quella con lo sconto maggiore non anomalo. In caso di pareggio tra le offerte di maggior ribasso, si richiederà un ulteriore rilancio; in caso di ulteriore parità il vincitore è deciso con sorteggio.

**20. TERMINE DI VALIDITÀ DELL'OFFERTA**

L'offerta è vincolante per **180** giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante richiede agli offerenti di confermare la validità della propria offerta sino alla nuova data indicata.

Il mancato riscontro a tale richiesta, entro il termine fissato dalla stazione appaltante o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura, è considerato come rinuncia alla partecipazione alla procedura di gara.

## 21. PAGAMENTI

I pagamenti sono effettuati nei termini di cui al D.Lgs. 231/2002.

Le modalità di pagamento sono determinate ai sensi dell'art. 2.19 del Capitolato speciale d'appalto.

Prima di procedere al saldo finale dei lavori il responsabile del progetto verifica la congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva, nei casi e secondo le modalità di cui al D.M. 143/2021 (Cassa Edile – DURC di congruità della manodopera).

## 22. REVISIONE PREZZI

In merito alla revisione dei prezzi si rimanda all'art. 3 dello Schema di Contratto, dove sono stabiliti il dettaglio e le modalità di calcolo delle clausole di revisione prezzi, ai sensi dell'art. 60, comma 2 del Codice.

In merito alle risorse con cui far fronte alla revisione prezzi si applicano l'art. 5, comma 1, lett. e), punto 6 dell'Allegato I.7 e l'art. 60, comma 5 del Codice.

## 23. PENALI

Ai sensi dell'art. 126, comma 1 del Codice, i contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate **in misura giornaliera compresa tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale**, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

Ai sensi dell'art. 1, comma 6 dell'Allegato II.3 del Codice, il medesimo meccanismo di applicazione delle penali trova applicazione anche in merito agli obblighi previsti dall'art. 1, commi 2, 3 e 4 dell'Allegato II.3 del Codice, sempre nel limite complessivo del 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale.

Il dettaglio delle penali è determinato nello Schema di contratto e nel Capitolato speciale d'appalto.

## 24. PREMIO DI ACCELERAZIONE

Ai sensi dell'art. 126, comma 2 del Codice, per gli appalti di lavori è previsto il riconoscimento del premio di accelerazione in favore dell'Appaltatore nelle ipotesi e nei modi previsti dallo Schema di Contratto.

## 25. DOCUMENTAZIONE DI GARA

- La presente lettera invito, unitamente agli ulteriori modelli e allegati;
- il progetto UT2026\_54 - Progetto per la realizzazione di impianti fotovoltaici;
- lo schema di contratto, il Capitolato Speciale d'Appalto e il computo metrico estimativo;

La documentazione è scaricabile dalla sezione "Allegati" della procedura.

## 26. INFORMAZIONI E CHIARIMENTI IN MERITO ALLA PROCEDURA

- 1) Gli operatori economici partecipanti possono richiedere informazioni e chiarimenti in merito alla gara mediante la proposizione di quesiti scritti, da trasmettere, dopo essere entrato nella propria Area Riservata del portale, accedendo al dettaglio del bando relativo alla presente procedura ed utilizzando l'apposita sezione "CHIARIMENTI" in fondo alla schermata.
- 2) Successivamente all'invio, il Sistema provvederà ad inviare un'e-mail di notifica all'Utente che lo ha

inviato, con il riepilogo del Chiarimento. Al medesimo indirizzo verrà inoltre inviata un'e-mail di notifica anche al momento dell'invio della risposta al quesito da parte della Stazione Appaltante.

- 3) Le richieste di chiarimento possono essere formulate entro il termine stabilito dalla stazione appaltante all'interno della piattaforma telematica. I quesiti presentati successivamente a detto termine non vengono presi in considerazione dalla stazione appaltante.
- 4) Le risposte ai quesiti, nonché le ulteriori informazioni che la stazione appaltante ritenga di interesse generale sono rese note mediante la piattaforma a tutti gli operatori economici invitati - a condizione che le richieste stesse siano state presentate in tempo utile (vedi sopra) – e formano parte integrante e sostanziale della documentazione di gara.

## 27. COMUNICAZIONI

- 1) Tutte le comunicazioni inerenti alla presente procedura sono effettuate tramite posta elettronica certificata, mediante l'apposita sezione CHIARIMENTI" presente all'interno della procedura.
- 2) Con l'accesso alla procedura, **ciascun Concorrente elegge automaticamente domicilio nella sezione "CHIARIMENTI" ad esso riservata.**
- 3) Per quanto attiene, in particolare, le comunicazioni di cui all'art. 90 del Codice si precisa che i documenti oggetto di comunicazione sono depositati nel Portale;
- 4) In caso di sopravvenute modifiche al domicilio digitale collegato alla propria utenza, l'operatore economico è tenuto ad aggiornare tempestivamente tali dati; in caso contrario, la stazione appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o il mancato recapito delle comunicazioni.
- 5) In caso di concorrenti plurisoggettivi, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione effettuata nei confronti dell'operatore capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori raggruppati, aggregati o consorziati.
- 6) In caso di avvalimento, la comunicazione effettuata nei confronti dell'operatore ausiliato si intende validamente resa anche agli operatori ausiliari.

## 28. PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E SOPRALLUOGO

### 28.1 Presa visione della documentazione

La documentazione progettuale potrà essere scaricata direttamente dalla Piattaforma nella sezione "Allegati" della procedura in oggetto.

### 28.2. Sopralluogo

**Il sopralluogo costituisce elemento essenziale per la formulazione dell'offerta ed è pertanto obbligatorio**, anche perché l'attività primaria dell'ITIS, svolta nel comprensorio aziendale, è costituita dall'assistenza alle persone anziane per lo più non autosufficienti con accoglimento residenziale a ciclo continuativo.

Ai fini dell'effettuazione del prescritto sopralluogo, i concorrenti inviano alla stazione appaltante, un'apposita richiesta di sopralluogo entro le ore **12:00** del giorno **2 settembre 2026** mediante l'area Chiarimenti della procedura, indicando nome, cognome e relativi dati anagrafici delle persone incaricate, e indicando altresì i dati identificativi dell'operatore economico per il quale viene svolto il sopralluogo. La data e il luogo del sopralluogo sono comunicati, sempre l'area Chiarimenti, con **almeno 2 giorni lavorativi di anticipo** rispetto allo svolgimento del sopralluogo stesso. Gli incaricati devono presentarsi muniti di un proprio valido documento di identità. L'ultima data possibile per l'effettuazione del sopralluogo è **venerdì 4 settembre alle ore 12.00.**

Al momento del sopralluogo gli incaricati devono consegnare copia dell'apposito Modello – Allegato A.4 alla presente lettera invito, precompilato con i dati richiesti e corredato della documentazione attestante i poteri di rappresentanza. Detto Modello viene sottoscritto anche dalla stazione appaltante a conferma

dell'avvenuto sopralluogo, per essere quindi essere inserito dall'operatore concorrente nella Busta Amministrativa della procedura.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico o da soggetto munito di apposita delega del legale rappresentante con allegata copia del documento di identità del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso la stazione appaltante non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti

Nei casi di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete o consorzio ordinario, sia già costituiti sia non ancora costituiti, il sopralluogo può essere effettuato da un incaricato, da intendersi come al precedente paragrafo, di uno degli operatori componenti il raggruppamento, GEIE, consorzio o aggregazione di cui sopra.

In caso di consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, il sopralluogo dev'essere effettuato da uno dei soggetti di cui sopra, munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore consorziato che sarà indicato come esecutore.

## **29. OPERATORI AMMESSI IN FORMA SINGOLA O ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

Possono partecipare gli operatori di cui all'art. 65 del Codice, sia singoli che associati, che siano stati invitati e siano in possesso dei requisiti previsti dalla presente lettera invito.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi stabili di cui all'art. 65, comma 2, lett. d) del Codice eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite le consorziate indicate in sede di gara, senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante. Qualora intendano eseguire le prestazioni tramite le proprie consorziate, i consorzi stabili sono tenuti ad indicare per quali consorziate il consorzio concorre.

I consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane – rispettivamente art. 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice - possono affidare le prestazioni alle proprie consorziate, senza che ciò costituisca subappalto, e sono tenuti a indicare per quali consorziate il consorzio concorre.

I consorzi di cooperative possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli artt. 94 e 95, utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi nella disponibilità delle cooperative che li costituiscono.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 7 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'art. 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo di

mandatario qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara, ma deve obbligatoriamente far parte dei partecipanti;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

I consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c), d) del Codice possono partecipare a un raggruppamento temporaneo.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

### **30. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ULTERIORI CAUSE DI ESCLUSIONE**

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel prosieguo.

Le ipotesi previste dall'art. 94 del Codice costituiscono cause di esclusione automatica.

La sussistenza delle circostanze di cui all'art. 95 del Codice è viceversa accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

#### **30.1 Self cleaning**

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate (rispettivamente art. 94, comma 6 e art. 95, comma 2 del Codice), può fornire prova di aver adottato misure di autodisciplina (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui all'art. 96, comma 6 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti:

- la dimostrazione di aver risarcito il risarcimento o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito;
- la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale, collaborando attivamente con le autorità investigative;
- l'adozione provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale, idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Le misure adottate dagli operatori economici sono valutate considerando la gravità e le particolari circostanze del reato o dell'illecito, nonché la tempestività della loro assunzione, fermo restando quanto

disposto dall'art. 96, comma 5 del Codice, ai sensi del quale in nessun caso l'aggiudicazione può subire dilazioni in ragione dell'adozione delle misure previste dall'art. 96, comma 6 del Codice.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestivamente adottate, l'operatore economico non è escluso. Viceversa, se la stazione appaltante ritiene che le misure siano intempestive o insufficienti, ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Si applicano le disposizioni previste dall'art. 97 del Codice, articolo rubricato "Cause di esclusione di partecipanti a raggruppamenti".

### 30.2 Ulteriori cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante nei 3 anni antecedenti all'invio della presente Lettera Invito.

Il mancato rispetto della vigente policy anticorruzione e del **Codice di comportamento dei dipendenti pubblici**, emanato con il D.P.R. 62/2013 e s.m.i., nonché del Codice dei dipendenti della stazione appaltante, costituiscono **causa di esclusione** dalla gara.

### 30.3 Cause di esclusione Allegato II.3 del Codice

La mancata assunzione in sede di offerta degli obblighi di inserimento lavorativo previsti dalla documentazione di gara nel rispetto dell'art. 57 e dell'art. 1, comma 4 del Codice.

### 30.4 Patente di cantiere

Ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 81/2008 le imprese e i lavoratori autonomi impiegati nei cantieri devono essere in possesso della patente a crediti o aver presentato istanza per il suo rilascio.

Ai sensi dell'art. 27 comma 15 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., sono esonerati dall'obbligo di patente gli operatori economici in possesso di qualificazione SOA per una classifica pari o superiore a III.

Il Committente - o il Responsabile dei lavori (in caso di apposita delega di tale funzione) – ha l'obbligo di verificare il possesso della patente da parte dell'operatore economico, **anche in caso di subappalti**. In caso di possesso della SOA di classifica pari almeno a III, la verifica ha ad oggetto la SOA.

## 31. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti di seguito previsti.

### 31.1 Requisiti di qualificazione

Ai sensi dell'art. 100, comma 4 del Codice, nelle procedure di gara aventi ad oggetto appalti di lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 euro, le stazioni appaltanti richiedono agli operatori economici il requisito di qualificazione.

Pertanto, l'operatore economico deve essere in possesso di Attestazione **SOA** in corso di validità, per le categorie di lavorazioni e le relative classifiche individuate dalla documentazione di gara.

Ai sensi dell'art. 2 dell'Allegato II.12 del Codice, la qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'articolo 30, comma 2 dell'Allegato sopra richiamato.

Ai sensi dell'art. 30 del citato Allegato II.12, il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

Per i raggruppamenti temporanei di cui all'art. 65, comma 2, lett. e), i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. f) e i soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lett. g) del Codice, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'operatore raggruppato, associato o consorziato. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

Ai sensi dell'art. 68, comma 11 del Codice i RTI/ConSORZI ordinari sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare.

### **31.3 Indicazioni specifiche per RTI, Consorzi ordinari, aggregazioni di rete**

I soggetti di cui all'art. 65, comma 2 lettere e), f), g), h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine generale, la qualificazione relativa al possesso di attestazione SOA, nonché gli eventuali ulteriori requisiti di idoneità professionale come di seguito specificato.

I requisiti di ordine generale di cui al paragrafo \_\_\_ e la patente di cantiere (o la valida attestazione di qualificazione SOA di classifica pari o superiore alla III) devono essere posseduti da ciascun componente il RTI/ConSORZIO ordinario/GEIE, e da ciascuna impresa aderente al contratto di rete e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica ai sensi di quanto stabilito dall'art. 68, comma 13, del Codice. Il requisito di qualificazione relativo al possesso dell'attestazione SOA di cui al paragrafo corrispondente, fermo il principio secondo cui la suddivisione delle quote di esecuzione tra le imprese facenti parte del raggruppamento deve essere effettuata entro il limite dei requisiti di partecipazione posseduti da ciascuna, deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso. Il raggruppamento deve comunque possedere i requisiti nella stessa misura richiesta per l'impresa singola ai sensi di quanto stabilito dall'art. 68, comma 11 del Codice.

Ai sensi dell'art. 30, comma 2 dell'Allegato II.12 al Codice, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato.

Se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti di qualificazione di cui al rispettivo paragrafo, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie e importi diversi da quelli richiesti nella lettera invito, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20 per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

### **31.4 Indicazioni specifiche per consorzi di cooperative, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili**

Con riferimento ai consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere c) e d) del Codice, i requisiti di ordine generale di cui al paragrafo corrispondente sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate come esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti. Con riferimento ai consorzi di cooperative dell'art. 65, comma 2, lett. b) del Codice, i requisiti generali di cui sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate come esecutrici.

La patente di cantiere (o la valida attestazione di qualificazione SOA di classifica pari o superiore alla III) dev'essere posseduta dal consorzio e dalle eventuali consorziate esecutrici.

Il requisito relativo al possesso dell'attestazione SOA di cui al paragrafo corrispondente per la partecipazione alla procedura di gara deve essere soddisfatto dal consorzio.

Ai fini della validità, si precisa che l'attestazione SOA del consorzio stabile deve avere una data di "scadenza intermedia" in corso di validità. Pertanto, i consorzi stabili la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine relativo alla scadenza intermedia scaduto, devono dimostrare di aver richiesto alla SOA, entro la data di scadenza dei termini per la presentazione dell'offerta, l'adeguamento del proprio attestato.

Il concorrente dovrà, in tal caso, allegare alla documentazione di gara, l'adeguata prova documentale della richiesta.

Con riferimento al possesso della qualificazione SOA valgono le disposizioni dell'art. 67 del Codice – come modificato dall'art. 27 del D.Lgs. 209/2024 – ai sensi del quale i requisiti di capacità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c), d) sono stabiliti dall'Allegato II.12 del Codice. Tuttavia, per i consorzi stabili previsti dall'art. 65, comma 2, lett. d) del Codice vale quanto segue:

- per gli appalti di lavori che il consorzio stabile esegue esclusivamente con la propria struttura, senza designare le imprese esecutrici, i requisiti posseduti in proprio sono computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate;
- per gli appalti di lavori che il consorzio esegua tramite le consorziate indicate in sede di gara, i requisiti sono posseduti e comprovati da queste ultime in proprio, ovvero mediante avvalimento ai sensi dell'art. 104 del Codice.

Ai fini della validità, si precisa che l'attestazione SOA del consorzio stabile deve avere una data di "scadenza intermedia" in corso di validità. Pertanto, i consorzi stabili la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine relativo alla scadenza intermedia scaduto, devono dimostrare di aver richiesto alla SOA, entro la data di scadenza dei termini per la presentazione dell'offerta, l'adeguamento del proprio attestato.

Il concorrente dovrà, in tal caso, allegare alla documentazione di gara, l'adeguata prova documentale della richiesta.

Ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 28/2011, come aggiornato dal D. Lgs. 5/2026, l'operatore economico deve **essere in possesso della qualifica FER**. Ai sensi del D.Lgs. 28/2011, art. 15, comma 7, come modificato dal D.L. 77/2021, la stazione appaltante verificherà il requisito tramite la visura camerale dell'operatore economico

## 32. AVVALIMENTO

Ai fini della partecipazione alla gara, è ammesso l'avvalimento ai sensi dell'art. 104 del Codice.

Come previsto dall'art. 104, comma 2 del Codice, nel quadro della presente procedura di gara il contratto di avvalimento ha ad oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all'operatore economico di ottenere l'attestazione di qualificazione richiesta dalla lettera invito.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente al fine di acquisire uno o più requisiti di partecipazione alla presente procedura di gara. In particolare, ai sensi dell'art. 26 dell'Allegato II.12 al Codice, il contratto di avvalimento per la qualificazione in gara deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

- a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
- b) durata;
- c) ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Ai sensi dell'art. 104, comma 7 del Codice, gli obblighi antimafia previsti a carico dell'operatore economico ausiliato si estendono anche all'ausiliario, in ragione dell'importo posto a base di gara. Inoltre, laddove il requisito di qualificazione oggetto di avvalimento comprenda attività rientranti nell'art. 1, comma 53 della L. 190/2012, all'operatore ausiliario è richiesta l'iscrizione nella White list prefettizia.

**Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e i requisiti di idoneità professionale relativi all'iscrizione in Albi e/o registri di cui alla vigente normativa.**

L'operatore ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti generali previsti dal paragrafo corrispondente, (a seconda della tipologia giuridica dell'operatore ausiliario) i requisiti di idoneità professionale ulteriori rispetto all'iscrizione in CCIAA, nonché il requisito di qualificazione di cui al paragrafo corrispondente oggetto di avvalimento, e deve dichiararli presentando un proprio DGUE, e una propria dichiarazione con modello A.3;
- b) (nel caso in cui l'operatore ausiliario occupi più di 50 dipendenti) presentare la relazione prevista dall'art. 1, comma 1 dell'Allegato II.3 del Codice;

- c) (nel caso in cui l'operatore ausiliario occupi da 15 a 50 dipendenti) non essere incorso nella causa di esclusione prevista dall'art. 1, comma 6 dell'Allegato II.3 del Codice, ovvero il non aver presentato alla stazione appaltante, entro 6 mesi dalla conclusione del contratto, la relazione di cui all'art. 47, comma 2 dell'Allegato II.3 del Codice, il che determina nei 12 mesi antecedenti all'invio della presente lettera invito l'impossibilità di partecipare a procedure di gara;
- d) impegnarsi, verso il concorrente che ricorre all'avvalimento e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione le risorse oggetto di avvalimento per l'intera durata dell'appalto.

Il concorrente inserisce all'interno della documentazione della Busta Amministrativa da lui prodotta il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario e, ai sensi dell'art. 104, comma 5 del Codice, copia dell'attestazione di qualificazione SOA dell'ausiliario, con allegata dichiarazione sostitutiva di conformità all'originale del legale rappresentante di quest'ultimo.

Per il dettaglio della documentazione amministrativa che deve essere fornita dal concorrente nel caso di avvalimento si rimanda a quanto previsto nel prosieguo dalla presente lettera invito.

La mancata produzione del contratto di avvalimento è sanabile mediante soccorso istruttorio, a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile, ed è quindi causa di **esclusione dalla gara**, la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora l'operatore economico ausiliario renda una dichiarazione mendace in merito al proprio possesso dell'attestazione di qualificazione oggetto dell'avvalimento, ferma restando l'applicazione dell'art. 96, comma 15 del Codice, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine non superiore a dieci giorni per indicare un altro ausiliario idoneo, purché tale sostituzione non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta dell'operatore economico. Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante esclude il concorrente.

La stazione appaltante effettua le verifiche previste dall'art. 104, comma 6 del Codice in merito al possesso da parte dell'ausiliario dei requisiti dichiarati, nonché all'assenza delle cause di esclusione rientranti nel Capo II del Titolo IV del Codice. La stazione appaltante consente all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi di esclusione.

Ai sensi dell'art. 67, comma 7 del Codice, nell'ipotesi in cui l'ausiliario sia uno dei consorzi non necessari previsti dall'art. citato, possono essere oggetto di avvalimento solo i requisiti maturati dallo stesso consorzio. Il Consorzio "designato" deve presentare le dichiarazioni nonché l'ulteriore documentazione richiesta dal presente paragrafo, ed indicare i requisiti maturati, presentando l'Allegato A.3 alla lettera invito.

### 33. SUBAPPALTO

I soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, e le forniture compresi nel contratto.

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del Codice, la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.

È ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'art. 119 del Codice.

Il concorrente indica le lavorazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo.

**In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.**

Le prestazioni oggetto del presente appalto possono essere subappaltate ma non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto. Ciò anche in ragione delle specifiche tipologie di residenti non autosufficienti, anche con fragilità acute o demenze ospitati in residenza di terzo livello in nuclei di tipologia N3 i sensi del D.P.Reg. n. 144/2015, che quindi richiedono particolare accuratezza e sicurezza nell'espletamento delle attività presso le residenze, rendendo necessaria una presenza costante e riconoscibile che trasmetta stabilità ai residenti.

Con riferimento all'ipotesi del rischio di infiltrazioni criminali: la stazione appaltante prescinde da tale

valutazione quando i subappaltatori ulteriori sono iscritti nella White list prefettizia di cui all'art. 1, comma 52 della L. 190/2012.

**L'affidatario, in ogni caso, deve eseguire in proprio la parte prevalente delle lavorazioni ricomprese nella categoria prevalente.**

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore anche per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, tranne nelle ipotesi in cui è liberato della responsabilità solidale ai sensi dell'art. 119, comma 11, lett. a) e c) del Codice.

**Con particolare riferimento alle modifiche introdotte dal D.Lgs. 209/2024:**

a) Ai sensi dell'art. 119, comma 2 del Codice, i contratti di subappalto sono stipulati in misura non inferiore al 20 per cento delle lavorazioni subappaltabili con piccole e medie imprese, come definite dall'art. 1, comma 1, lettera o) dell'Allegato I.1 del Codice, in relazione alla singola categoria di lavorazioni che il concorrente ha dichiarato di voler subappaltare. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

b) Nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto, **e determinate, in base ad apposita previsione dell'art. 119 del Codice, in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'Allegato II.2-bis**, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'art. 60, comma 2 del Codice.

c) Ai sensi dell'art. 119, comma 12 del Codice, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Inoltre, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente. Nei casi di cui all'articolo 11, comma 2-bis, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il contratto collettivo di lavoro individuato ai sensi del medesimo art. 11, comma 2-bis del Codice, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative del contratto individuato ai sensi del predetto comma 2-bis.

#### **34. MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E MEZZI DI PROVA (AI SENSI DELL'ART. 99 DEL CODICE)**

La stazione appaltante verifica l'assenza di cause di esclusione automatiche di cui all'art. 94 del Codice attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico - FVOE di cui all'art. 24 del Codice e alla deliberazione ANAC n. 262 del 30.06.2023 emanata in base all'art. 24, comma 4 del Codice, la consultazione degli altri documenti allegati dall'operatore economico, nonché tramite l'interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'art. 50-ter del D.Lgs. 82/2005, nonché con le banche dati delle pubbliche amministrazioni.

La stazione appaltante, con le medesime modalità di cui al comma precedente, verifica l'assenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'art. 95, e il possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'art. 100 del Codice.

Agli operatori economici non possono essere richiesti documenti che comprovano il possesso dei requisiti di partecipazione o altra documentazione utile ai fini dell'aggiudicazione, se questi sono presenti nel fascicolo virtuale dell'operatore economico, sono già in possesso della stazione appaltante, per effetto di una precedente aggiudicazione o conclusione di un accordo quadro, ovvero possono essere acquisiti tramite

interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del citato D.Lgs. 82/2005, nonché con le banche dati delle pubbliche amministrazioni.

L'operatore economico ha l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire causa di esclusione ai sensi degli artt. 94 e 95 del Codice, ove non menzionati nel proprio fascicolo virtuale. L'omissione di tale comunicazione o la non veridicità della medesima, pur non costituendo di per sé causa di esclusione, può rilevare ai sensi dell'art. 98, comma 4 del Codice.

Ai sensi dell'art. 99, comma 3-bis del Codice, In caso di malfunzionamento, anche parziale, del FVOE o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi ai sensi dell'art. 24 del Codice, decorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione, l'organo competente è autorizzato a disporre comunque l'aggiudicazione, che immediatamente efficace, previa acquisizione di un'autocertificazione dell'offerente, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e attestante il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che a causa del malfunzionamento non è stato possibile verificare mediante il FVOE. Resta fermo l'obbligo di concludere in un congruo termine le verifiche sul possesso dei requisiti. Qualora, a seguito del controllo, sia accertato l'affidamento a un operatore privo dei requisiti, la stazione appaltante, ferma l'applicabilità delle disposizioni vigenti in tema di esclusione, revoca o annullamento dell'aggiudicazione, di inefficacia o risoluzione del contratto e di responsabilità per false dichiarazioni rese dall'offerente, recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procede alle segnalazioni alle competenti autorità.

Ai sensi dell'art. 35, comma 5-bis del Codice, in sede di presentazione delle offerte l'operatore economico trasmette alla stazione appaltante il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti di cui all'articolo 99, nonché per le altre finalità previste dal Codice.

### 35. GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi dell'art. 53, comma 1 del Codice, ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara non è richiesta la costituzione della garanzia provvisoria di cui all'art. 106 del Codice.

### 36. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E DELL'OFFERTA ECONOMICA

Per predisporre l'offerta, cliccare sul comando **Partecipa** posizionato in alto a destra nel dettaglio della procedura.

Nel quadro della procedura di gara in oggetto, sia la documentazione amministrativa che l'offerta economica devono essere prodotte, **a pena di esclusione, unicamente in forma telematica per mezzo del Portale** attraverso, e con le modalità di seguito descritte, **entro e non oltre il termine di scadenza stabilito nel Portale**. Le offerte presentate con modalità diverse da quella telematica di cui alla presente lettera invito non sono valide.

**Si precisa che:**

- **qualora i campi (cd. parametri) previsti nelle sezioni configurate non risultino sufficienti o disponibili, l'ulteriore documentazione richiesta dalla presente lettera d'invito può essere prodotta utilizzando la sezione "Lista Allegati" presente nell'ambito della "Busta Amministrativa" della procedura;**
- **all'interno della "Busta Amministrativa" non dev'essere inserito alcun valore/dato riconducibile direttamente o indirettamente all'offerta economica, pena l'esclusione dalla procedura di gara.**

**Per i documenti/dichiarazioni per cui è richiesta la sottoscrizione digitale, la verifica della firma digitale è operata automaticamente dal Portale.** Si precisa che, in caso di operatori stranieri la verifica della firma digitale sul Portale potrebbe dare esito non positivo. Tale circostanza non è ostativa ai fini dell'ammissibilità della documentazione. In tal caso, infatti, la verifica della validità della firma digitale sarà effettuata dalla

stazione appaltante esternamente al Portale, con ogni idonea modalità anche indicata dall'operatore economico straniero. Al fine di facilitare le operazioni di verifica, l'operatore economico straniero è invitato a indicare le suddette modalità di verifica in sede di partecipazione alla presente procedura, allegando a tal fine un apposito documento nella sezione "Lista Allegati" della "Busta Amministrativa" della procedura.

**Una volta ultimata la predisposizione delle buste di risposta**, la sottomissione dell'offerta avviene cliccando su "**Invio**". Il sistema genera un messaggio di informazione a video confermerà l'operazione. Il concorrente può modificare i dati precedentemente trasmessi entro e non oltre il termine di scadenza fissato per la presentazione dell'offerta. La stazione appaltante terrà conto unicamente dell'ultima offerta presentata.

**Si precisa che il sistema permette salvataggi parziali, e pertanto le suddette attività possono essere espletate in più fasi purché siano completate entro il termine utile.**

**Il sistema non accetta la trasmissione di un'offerta o la modifica di un'offerta già trasmessa dopo il termine di scadenza.** Oltre detto termine l'offerta è pertanto esclusa in quanto irricevibile.

La stazione appaltante può, laddove ciò si renda necessario, apportare modifiche a uno o più parametri della procedura, a procedura in corso e comunque entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte. In tale ipotesi, gli operatori economici ricevono un messaggio contenente l'elenco delle modifiche apportate dalla stazione appaltante. Se al momento della ricezione di tale comunicazione l'operatore economico ha già provveduto a presentare la propria offerta, questa viene automaticamente invalidata, pertanto l'operatore deve accedere nuovamente alla propria risposta, apportare le modifiche necessarie e ripresentare l'offerta. Nell'ipotesi in cui la stazione appaltante abbia apportato le modifiche di cui sopra, la ripresentazione dell'offerta è in ogni caso elemento necessario per la partecipazione alla procedura di gara. Al di fuori dell'ipotesi prevista dal precedente paragrafo, la stazione appaltante ha facoltà di apportare modifiche al contenuto dell'area "Allegati".

### 37. INDICAZIONI OPERATIVE PER LA CREAZIONE DEL DGUE

Nella "Busta Amministrativa", utilizzare la funzionalità "**Compila DGUE**"

All'OE verrà richiesto di compilare l'intero documento con riferimento alle sezioni che sono state attivate per la specifica gara.

Solo una volta che sono state fornite le risposte a tutte le domande obbligatorie, la piattaforma consentirà la generazione del pdf, che deve essere firmato digitalmente e ricaricato in piattaforma.

Con le stesse modalità sopra descritte, tutte le mandanti, le ausiliarie, le imprese esecutrici dei lavori nel caso di Consorzi, dichiarate nella *Busta Amministrativa*, dovranno compilare il proprio DGUE, che potrebbe essere strutturato diversamente per la mandataria rispetto alle mandanti, alle ausiliarie, alle esecutrici dei lavori.

**Le eventuali dichiarazioni integrative o/e esplicative rispetto a quanto dichiarato nel DGUE vanno inserite nella sezione "Area Generica Allegati" della Busta Amministrativa.**

### 38. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella "**BUSTA AMMINISTRATIVA**" va inserita la seguente documentazione:

|                                              |                                                                                                            |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1<br/>DOCUMENTAZIONE<br/>OBBLIGATORIA</b> | <b>Dichiarazione relativa alla forma di partecipazione</b>                                                 |
| MODALITÀ DI<br>PRESENTAZIONE                 | Modello <b>Allegato A.1</b> sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente |

La dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore concorrente ovvero da altro soggetto, come indicato anche al successivo riquadro 2, in grado di impegnare validamente il concorrente stesso, ovvero:

- in caso di RTI/Consorzio ordinario/GEIE già costituiti, dal legale rappresentante o dal procuratore dell'operatore mandatario/capogruppo;
- in caso di RTI/Consorzio ordinario/GEIE non ancora costituiti, dal legale rappresentante o dal procuratore di ognuno degli operatori componenti;
- in caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
  - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, dal legale rappresentante dell'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
  - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, dal legale rappresentante dell'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché dal legale rappresentante di ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
  - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.
  - d) in caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, dal legale rappresentante o dal procuratore del consorzio.

|                                                       |                                                                    |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>2</b><br><b>DOCUMENTAZIONE</b><br><b>EVENTUALE</b> | <b>Procura generale o speciale, o nomina ad una carica sociale</b> |
| MODALITÀ DI<br>PRESENTAZIONE                          | Originale digitale con firma digitale, o scansione del documento   |

Qualora i poteri del sottoscrittore non risultino dal certificato della C.C.I.A.A. (esempi: procura non iscritta nel certificato; nomina ad una carica sociale con attribuzione di poteri di rappresentanza non ancora riportata nel certificato), il concorrente dovrà produrre:

- in caso di procura generale o speciale: l'originale digitale o la scansione della procura;
- in caso di nomina ad una carica sociale: l'originale digitale o scansione del verbale della deliberazione dell'Organo sociale competente per la nomina.

Nell'ipotesi in cui l'operatore produca la scansione del documento, allo stesso va allegata anche la dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/200 di conformità all'originale, firmata digitalmente dal soggetto dichiarante.

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3</b><br><b>DOCUMENTAZIONE</b><br><b>EVENTUALE</b> | <b>Documentazione per concorrenti plurisoggettivi già costituiti</b>                                                                                                                                                        |
| MODALITÀ DI<br>PRESENTAZIONE                          | Originale digitale o scansione del documento con allegata dichiarazione sostitutiva di conformità all'originale ai sensi del D.P.R. 445/2000 sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente |

Con riferimento a concorrenti plurisoggettivi già costituiti è richiesta la seguente documentazione:

- RTI già costituiti: copia del mandato collettivo speciale, irrevocabile, con rappresentanza conferito al mandatario per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- Consorzi ordinari e GEIE già costituiti: copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- Aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:
  - copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
  - dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- Aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:
  - copia del contratto di rete;
  - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- Aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo:
  - in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito vanno prodotti copia del contratto di rete e copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito al mandatario;
  - in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo vanno prodotti copia del contratto di rete

e le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo e l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei.

La dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente ovvero da altro soggetto in grado di impegnare validamente il concorrente stesso, come da indicazioni già fornite al precedente riquadro 1, per i concorrenti plurisoggettivi già costituiti.

|                                              |                                                                                                            |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>4<br/>DOCUMENTAZIONE<br/>OBBLIGATORIA</b> | <b>Dichiarazione di accettazione delle condizioni generali di partecipazione</b>                           |
| MODALITÀ DI<br>PRESENTAZIONE                 | Modello <b>Allegato A.2</b> sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente |

La dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente ovvero da altro soggetto in grado di impegnare validamente il concorrente stesso, come da indicazioni già fornite al precedente riquadro 1, anche per quanto concerne i concorrenti plurisoggettivi nonché i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c), d) del Codice.

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>5<br/>DOCUMENTAZIONE<br/>EVENTUALE</b> | <b>Documentazione da produrre in caso di avvalimento:</b><br>1) modello <b>Allegato A.3</b><br>2) copia dell'attestazione di qualificazione SOA dell'operatore ausiliario oggetto dell'avvalimento<br>3) contratto di avvalimento, in virtù del quale l'operatore ausiliario si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. |
| MODALITÀ DI PRESENTAZIONE                 | 1) Documento sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare l'operatore ausiliario<br>2) Copia dell'attestazione SOA, autodichiarata conforme all'originale ai sensi del D.P.R. 445/2000, con firma digitale del soggetto titolato a rappresentare l'operatore ausiliario<br>3) Documento in formato elettronico firmato digitalmente da entrambe le parti contraenti                                         |

La documentazione di cui sopra, sia per quanto riguarda l'ausiliario e l'ausiliato, deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente ovvero da altro soggetto in grado di impegnare validamente il concorrente stesso, come da indicazioni già fornite al precedente riquadro 1, anche per quanto concerne i concorrenti plurisoggettivi nonché i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c), d) del Codice.

|                                              |                                                                                              |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>6<br/>DOCUMENTAZIONE<br/>OBBLIGATORIA</b> | <b>Versamento del contributo di gara di cui all'art. 1, comma 67 della L. 266/2005</b>       |
| MODALITÀ DI PRESENTAZIONE                    | Scansione del documento o documento in formato elettronico comprovanti l'avvenuto versamento |

Come previsto dalla deliberazione ANAC n. 524 del 22.12.2025, ai concorrenti è richiesto Il versamento di un contributo di gara pari a euro 33,00 , da effettuarsi con le modalità stabilite dalla citata delibera ANAC, avente ad oggetto costi di contribuzione a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per l'anno **2026** e reperibile sul sito dell'Autorità medesima (<https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>). In caso di associazione temporanea già costituita o da costituirsi, il versamento deve essere effettuato dall'impresa capogruppo.

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE dell'operatore economico ai fini dell'ammissione alla gara.

Il mancato pagamento del contributo di gara è sanabile mediante soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 101 del Codice. L'operatore economico che non adempie alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara.

|                                              |                                                                                                            |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>7<br/>DOCUMENTAZIONE<br/>OBBLIGATORIA</b> | <b>Dichiarazione di Attuazione degli impegni</b>                                                           |
| MODALITÀ DI PRESENTAZIONE                    | Modello <b>Allegato A.4</b> sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente |

La dichiarazione reca le modalità con cui si intende attuare gli impegni di cui all'art. 102 del Codice nonché della clausola sociale prevista dalla presente lettera invito ai sensi dell'art. 57, comma 1 del Codice., ai fini della verifica della loro attendibilità da parte della stazione appaltante. La dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente ovvero da altro soggetto in grado di

impegnare validamente il concorrente stesso

Nell'ipotesi di RTI/Consorzio ordinario/GEIE/aggregazione di retisti, la dichiarazione dev'essere resa separatamente da ognuno dei componenti.

Nell'ipotesi di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) del Codice, la dichiarazione dev'essere resa separatamente dal consorzio e dalle eventuali consorziate esecutrici.

|                                                       |                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>8</b><br><b>DOCUMENTAZIONE</b><br><b>EVENTUALE</b> | <b>Dichiarazione Patente di cantiere</b>                                                                   |
| MODALITÀ DI PRESENTAZIONE                             | Modello <b>Allegato A.5</b> sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente |

Nell'ipotesi in cui il concorrente dichiara di non essere in possesso di una certificazione SOA di classifica o superiore alla III, produce quanto segue:

a) Se il concorrente è in possesso della patente di cantiere, inserisce nella corrispondente sezione condizionale la documentazione che ne attesta il possesso, firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da altro soggetto titolato a rappresentarlo, e indica altresì il numero di crediti di cui è dotata la patente al momento della dichiarazione.

b) Se il concorrente non è in possesso della patente di cantiere, inserisce nella corrispondente sezione condizionale la documentazione che attesta l'avvenuta presentazione dell'istanza per il conseguimento della patente tramite il portale dell'INL, firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da altro soggetto titolato a rappresentarlo, e indica altresì il numero di crediti di cui è dotata la patente al momento della dichiarazione.

|                                                       |                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>9</b><br><b>DOCUMENTAZIONE</b><br><b>EVENTUALE</b> | <b>Dichiarazione deroga all'art. 119, comma 2 del Codice in materia di subappalto</b>                      |
| MODALITÀ DI PRESENTAZIONE                             | Modello <b>Allegato A.6</b> sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente |

Nell'ipotesi in cui il concorrente dichiara di voler stipulare contratti di subappalto con piccole e medie imprese per una percentuale inferiore al 20% delle prestazioni subappaltabili, inserisce all'interno della Busta amministrativa un'apposita dichiarazione, che esplicita e dettaglia le ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni, o al mercato di riferimento, che legittimano una percentuale inferiore a quella prevista dall'art. 119, comma 2 del Codice.

La dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente ovvero da altro soggetto in grado di impegnare validamente il concorrente stesso, come da indicazioni già fornite al precedente riquadro 1, anche per quanto concerne i concorrenti plurisoggettivi nonché i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c), d) del Codice.

|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>10</b><br><b>DOCUMENTAZIONE</b><br><b>OBBLIGATORIA</b> | <b>Dichiarazione di avvenuto sopralluogo obbligatorio</b>                                                                                                                                                                          |
| MODALITÀ DI PRESENTAZIONE                                 | Modello <b>Allegato A.7</b> . Scansione del documento, con allegata dichiarazione sostitutiva di conformità all'originale ai sensi del DPR 445/2000 sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente |

**Il sopralluogo è obbligatorio**, pertanto dev'essere inserita a sistema la scansione della Dichiarazione sottoscritta anche dalla stazione appaltante il giorno del sopralluogo, a conferma dello stesso, compilata secondo quanto indicato nello specifico paragrafo della presente lettera invito.

La dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente ovvero da altro soggetto in grado di impegnare validamente il concorrente stesso, come da indicazioni già fornite al precedente riquadro 1, anche per quanto concerne i concorrenti plurisoggettivi nonché i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c), d) del Codice.

### 39. OFFERTA ECONOMICA

**A pena di esclusione**, all'interno della "Busta Economica" della procedura, **il concorrente deve inserire** quanto di seguito indicato.

|                                          |                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1<br/>COMPONENTE<br/>OBBLIGATORIA</b> | <b>Formulazione dell'offerta mediante l'inserimento a video del ribasso percentuale, degli oneri aziendali per la sicurezza ed il costo della manodopera</b> |
| MODALITÀ DI PRESENTAZIONE                | Inserimento del ribasso percentuale offerto nell'apposita Sezione                                                                                            |

Il concorrente deve inserire a video, a pena di esclusione, all'interno della Busta Economica, il ribasso percentuale offerto sull'importo dei lavori a base d'asta al netto degli oneri per la sicurezza, come da preimpostazione della stazione appaltante. Detto ribasso può essere espresso dal concorrente con un numero di massimo 2 (due) decimali.

L'importo contrattuale è determinato dall'importo risultante dall'applicazione – da parte della piattaforma - della percentuale di ribasso offerta all'importo dei lavori a base d'asta al netto degli oneri per la sicurezza. A detto importo vengono, infine, ulteriormente sommati gli oneri per la sicurezza.

Il concorrente deve inserire, **a pena di esclusione**:

- i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all'articolo 108, comma 9, del Codice;
- l'ammontare dei propri costi della manodopera di cui all'art. 108, comma 9 del Codice;

#### **Precisazione sui costi della manodopera**

Con riferimento all'importo dei lavori cui applicare il ribasso ai fini della formulazione dell'offerta, è stato ricompreso nel valore il costo della manodopera, con la precisazione che **tale costo non è ribassabile**. Ciò in quanto l'art. 41, comma 14 del Codice, se da un lato dispone lo scorporo dei costi della manodopera dall'importo soggetto a ribasso, dall'altro fa salva la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione d'impresa. Al fine di facilitare le operazioni di valutazione dell'offerta, si ritiene più agevole applicare il ribasso ad un importo totale comprensivo dei costi di manodopera ribadendo che questi ultimi non sono soggetti a ribasso. Eventuali riduzioni del costo della manodopera proposte dall'operatore economico saranno oggetto di verifica. Ai sensi dell'art. 110, comma 4 del Codice in tale sede non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge e agli oneri di sicurezza di cui alla normativa vigente. L'operatore economico, quindi, potrà giustificare l'offerta di un costo del personale inferiore rispetto a quello individuato dalla stazione appaltante adducendo come motivazione una migliore organizzazione del lavoro o la possibilità di beneficiare di sgravi fiscali o contributivi.

|                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2</b><br><b>COMPONENTE -</b><br><b>DOCUMENTAZIONE</b><br><b>OBBLIGATORIA</b><br><br>MODALITÀ DI<br>PRESENTAZIONE | <b>Dichiarazioni relative al contratto collettivo applicato</b><br><br><br>Modello <b>Allegato E.1</b> sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Il concorrente dichiara se applica o meno il contratto collettivo individuato dalla stazione appaltante. Nell'ipotesi in cui il concorrente applichi un contratto collettivo diverso, produce anche le ulteriori dichiarazioni richieste,

**Il soggetto che sottoscrive - o i soggetti che sottoscrive – le dichiarazioni dev'essere quello titolato a sottoscrivere la documentazione di gara, la Busta Amministrativa e la Busta Economica, secondo le indicazioni precedentemente già fornite in merito al riquadro 1 della Busta amministrativa.**

In caso di concorrenti plurisoggettivi, la dichiarazione di equivalenza va prodotta separatamente da ognuno degli operatori economici componenti che indica un contratto collettivo diverso da quello individuato dalla stazione appaltante. Per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c), d) del Codice, la dichiarazione va prodotta separatamente dagli operatori economici – consorzio ed eventuali consorziate esecutrici - che indica un contratto collettivo diverso da quello individuato dalla stazione appaltante.

#### **40. SOCCORSO ISTRUTTORIO, RICHIESTE DI CHIARIMENTI E RETTIFICHE ERRORI MATERIALI**

Con il procedimento di soccorso istruttorio di cui all'art. 101, commi 1 e 2 del Codice possono essere sanate le carenze della documentazione amministrativa prodotta dal concorrente.

Il soccorso istruttorio non è attivabile per la documentazione che compone l'offerta economica.

Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

Ai fini del soccorso istruttorio, la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

Il concorrente che non adempie alle richieste della stazione appaltante nel termine stabilito è **escluso** dalla procedura di gara.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine **a pena di esclusione**.

Ai sensi dell'art. 101, comma 3 del Codice, la stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla stazione appaltante che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta. Le richieste di chiarimenti sono formulate dalla stazione appaltante mediante l'area apposita sezione "Chiarimenti" della procedura.

Ai sensi dell'art. 101, comma 4 del Codice, fino al giorno fissato per la loro apertura, l'operatore economico, con le stesse modalità di presentazione della domanda di partecipazione, può richiedere la rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione a condizione che la rettifica non comporti la presentazione di una nuova offerta, o comunque la sua modifica sostanziale, e che resti comunque assicurato l'anonimato.

#### 41. CAUSE DI ESCLUSIONE DELLE OFFERTE

La mancata presentazione dell'offerta economica costituisce **causa di esclusione** dalla procedura di gara. Sono altresì **escluse** le offerte:

- in relazione alle quali vi sono prove di corruzione o collusione;
- anormalmente basse, sia in quanto automaticamente escluse come da previsione della lettera invito, sia in quanto ritenute anormalmente basse in esito ad apposita valutazione di congruità da parte della stazione appaltante;
- presentate da offerenti privi della qualificazione necessaria;
- il cui prezzo supera l'importo posto a base di gara;
- che presentano l'inserimento nella Busta amministrativa di elementi direttamente o indirettamente riconducibili al contenuto dell'offerta economica;
- parziali, plurime, condizionate o alternative;
- per le quali, all'interno della Busta economica, risulti assente la dichiarazione relativa al contratto collettivo applicato dal concorrente (si richiama in merito la sentenza del Consiglio di Stato n. 2605 del 28 marzo 2025, anche per quanto concerne la non esperibilità del soccorso istruttorio);
- la cui Busta economica non sia sottoscritta digitalmente.

#### 42. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

Trattandosi di procedura svolta in modalità telematica, la stazione appaltante applicherà la modalità "seduta virtuale". Tale modalità consentirà a tutti gli Operatori Economici partecipanti di visualizzare una serie di informazioni in merito alla Procedura di Aggiudicazione e, nello specifico, sull'andamento delle attività di apertura delle buste (amministrative ed economiche).

Le operazioni di gara saranno svolte dal RUP o dal responsabile di fase o apposito ufficio o servizio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante.

Nel corso della seduta si provvederà ad accedere alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre le offerte economiche restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e successivamente a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa con quanto richiesto dalla presente Lettera Invito;
- c) attivare il sub-procedimento di soccorso istruttorio e richiedere gli eventuali chiarimenti, ai sensi dell'art. 101 del Codice;
- d) in esito alla verifica della documentazione amministrazione, ammettere i concorrenti alla fase di apertura della Busta economica.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Terminati i lavori di ammissione alla successiva fase, il RUP, il responsabile di fase o l'apposito ufficio o servizio a ciò deputato, procederà all'apertura della Busta economica digitale dei soli concorrenti ammessi e provvederà:

- a dare lettura della percentuale unica di sconto offerta da ciascun concorrente;
- a dare lettura della graduatoria provvisoria dei concorrenti, sulla scorta dell'applicazione del criterio di esclusione automatica delle offerte previsto dalla presente lettera invito;

- a individuare la migliore offerta non anomala e a predisporre la proposta di aggiudicazione alla medesima.

La Piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

#### **43. ESCLUSIONE DELLE OFFERTE ANORMALMENTE BASSE E VERIFICA DI CONGRUITÀ**

Il RUP, il seggio di gara o l'apposito ufficio a ciò preposto, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque procede all'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale sulla base del metodo precedentemente individuato nel quadro della presente lettera invito.

Il calcolo della soglia di anomalia viene eseguito dal Portale.

La piattaforma provvederà ad assegnare lo *Stato Offerta: Anomalo* a tutte le offerte che presentano ribassi pari o superiori alla soglia di anomalia, calcolata secondo il metodo definito, che saranno automaticamente escluse.

#### **44. GARANZIA DEFINITIVA**

Ai sensi dell'art. 53, comma 4 del Codice, all'aggiudicatario è richiesta la costituzione di una garanzia definitiva per un importo pari al 5 per cento del valore netto contrattuale.

Come previsto dall'art. 53, comma 4-bis del Codice, alla garanzia definitiva non si applicano le ipotesi di riduzione previste dall'art. 106, comma 8 del Codice.

#### **45. ANTICIPAZIONE DEL PREZZO**

Per l'anticipazione del prezzo di cui all'art. 125, comma 1, del Codice, si farà riferimento a quanto previsto in Capitolato Speciale d'Appalto e nello Schema di Contratto.

#### **46. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO**

Ai sensi dell'art. 17, comma 5 del Codice, l'organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta, quale risultante dall'applicazione delle disposizioni della presente lettera invito.

In presenza di due o più offerte con uguale miglior ribasso non anomalo, la stazione appaltante procede, ai sensi dell'art. 77 del R.D. 827/1924 a richiedere ai migliori offerenti un ulteriore rilancio, aggiudicando l'appalto alla migliore offerta. Nel caso in cui gli operatori non intendessero migliorare l'offerta, si procederà con sorteggio.

L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipulazione del contratto.

Nelle ipotesi in cui i costi della manodopera, indicati in sede di offerta da parte dell'operatore economico, risultino inferiori a quelli individuati dalla stazione appaltante nei documenti di gara, la stazione appaltante procede ad acquisire le relative giustificazioni.

Ai sensi dell'art. 11, comma 4 del Codice e dell'art. 5, commi 1 e 2 dell'Allegato I.01 del Codice stesso, prima di procedere all'aggiudicazione la stazione appaltante verifica la dichiarazione di equivalenza del contratto collettivo applicato presentata dall'operatore individuato, ai sensi dell'art. 110 del Codice nonché ai sensi delle previsioni del citato Allegato I.01 del Codice stesso.

L'organo competente esamina la proposta di aggiudicazione, e, effettuate le verifiche, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dispone l'aggiudicazione.

La stazione appaltante si riserva la facoltà, prevista dall'art. 108, comma 10 del Codice, di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Tale facoltà può essere esercitata non oltre il termine di 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte.

La stazione appaltante può inoltre procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta pervenuta, purché essa sia congrua e conveniente.

Alla comunicazione di aggiudicazione, l'Aggiudicatario è tenuto a produrre i seguenti documenti e informazioni, compatibilmente con le previsioni normative e con le tempistiche necessarie per l'esecuzione dell'appalto:

- ai sensi dell'art. 53 del Codice: garanzia definitiva per un importo pari al 5% del valore netto contrattuale; in caso di esecuzione anticipata o esecuzione d'urgenza, la garanzia definitiva va costituita prima dell'avvio dell'esecuzione;
- ai sensi dell'art. 117, comma 10 del Codice: almeno dieci prima della consegna dei lavori, la polizza di assicurazione, come da previsione del Capitolato speciale d'appalto;
- la documentazione di cui all'art. 17 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., con particolare evidenza del Piano operativo di sicurezza – POS da redigersi prima dell'inizio dei lavori;
- il domicilio digitale, laddove siano sopravvenute variazioni rispetto a quanto comunicato in sede di gara;
- ai sensi dell'art. 3, comma 7 della L. 136/2010: la comunicazione del conto corrente dedicato, unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate a operare su di essi;
- i nominativi, i dati anagrafici e di residenza dei seguenti soggetti:
  - il rappresentante dell'operatore economico nella condotta dei lavori, responsabile tra l'altro della sottoscrizione degli atti tecnico-contabili successivi al contratto, al quale sarà conferita apposita procura;
  - il Direttore Tecnico di cantiere;
  - il Responsabile della sicurezza;
- la dichiarazione di cui all'art. 90, comma 9, lett. b) del D.Lgs. 81/2008.

#### **Esecuzione anticipata del contratto:**

Ai sensi dell'art. 50, comma 6 del Codice, dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto. In caso di mancata stipulazione, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori.

**Documentazione antimafia:** Ai sensi del D.Lgs. 159/2011 – Codice delle leggi antimafia – per i contratti di appalto di opere o lavori pubblici di importo superiore a € 150.000,00 e inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, la stazione appaltante è tenuta ad acquisire la comunicazione antimafia prevista dall'art. 84, comma 2 del decreto cit., prima di stipulare, approvare o autorizzare tali contratti.

La comunicazione antimafia - avente validità di 6 mesi dalla data di acquisizione, salvo sopravvenute modifiche nell'assetto societario – è acquisita con riferimento ai soggetti che ricoprono le funzioni previste dall'art. 85 del D.Lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 88, comma 4-bis del D.Lgs. 159/2011, nell'ipotesi in cui la comunicazione non venga rilasciata nel termine previsto dallo stesso art. 88, o nelle ipotesi di urgenza previste dall'art. 89 del D.Lgs. 159/2011, la stazione appaltante procede anche in assenza della comunicazione antimafia, previa acquisizione dell'autocertificazione di cui allo stesso art. 89 del D.Lgs. 159/2011. Quando la sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 è accertata in seguito - anche successivamente alla stipula del contratto - la stazione appaltante recede dal contratto.

Per quanto concerne l'autorizzazione di subcontratti, cessioni, cottimi, concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici, valgono le specifiche previsioni della presente lettera invito nell'apposito paragrafo sul subappalto.

#### **Termine per la stipula del contratto:**

Come disposto dall'art. 55, comma 2 del Codice, la stipula del contratto ha luogo nel termine di 30 giorni dall'aggiudicazione. Non si applicano i termini dilatori previsti dall'art. 18, commi 3 e 4 del Codice.

#### **Mancata stipula del contratto nei termini:**

- a) Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali (art. 18 comma 5 del Codice).
- b) La mancata stipula del contratto nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione (art. 18 comma 6 del Codice). Rientra in tale ipotesi anche il mancato versamento, da parte dell'aggiudicatario, delle imposte/spese contrattuali nel termine fissato. In tal caso, la stazione appaltante provvede a escutere la garanzia provvisoria (laddove richiesta), fatto salvo il proprio diritto al risarcimento dei maggiori danni subiti, e pone a carico dell'operatore economico la cui aggiudicazione sia stata revocata anche le ulteriori spese inerenti e/o conseguenti alla stipula con altro contraente.

Al di fuori delle due ipotesi sopra riportate, la mancata o tardiva stipula del contratto costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

#### **Forma del contratto:**

Ai sensi dell'art. 18, comma 1 del Codice, il contratto sarà stipulato a pena di nullità in forma scritta – secondo le previsioni dell'art. 3, comma 1, lett. b) dell'Allegato I.1 del Codice – e in modalità elettronica, nel rispetto del D.Lgs. 82/2005.

#### **Spese contrattuali:**

Tutte le spese contrattuali – quali ad esempio imposta di bollo, imposta di registro e diritti di segreteria – sono a carico esclusivo dell'aggiudicatario, senza diritto di rivalsa.

- a) **Imposta di bollo:** Ai sensi degli artt. 2 e 3 dell'Allegato I.4 del Codice, l'Appaltatore è tenuto ad assolvere l'imposta di bollo nella misura stabilita dalla Tabella A del citato Allegato I.4 **in relazione all'importo massimo previsto nel contratto** e con le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.
- b) **Imposta di registro:** Il contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso.

#### **Tracciabilità:**

Il contratto è soggetto agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 nei confronti dell'appaltatore, nonché dei subappaltatori e/o dei subfornitori.

## **47. DISCIPLINA DELL'APPALTO**

L'appalto è disciplinato da:

- la presente lettera invito;
- il contratto;
- il progetto posto a base di gara, comprensivo degli elaborati grafici, del Capitolato speciale d'appalto e del computo metrico estimativo;
- l'offerta economica formulata dall'Appaltatore in sede di gara;
- i piani di sicurezza;
- le leggi, i regolamenti ed in genere tutte le norme, nessuna esclusa, che riguardano i lavori oggetto dell'appalto, ancorché non espressamente richiamate nella documentazione di gara, nel contratto e nel Capitolato speciale d'appalto.

#### 48. PRESCRIZIONI GENERALI

Si applicano le seguenti disposizioni.

La stazione appaltante esclude un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura in una delle situazioni che ne determinano l'esclusione di cui agli artt. 94 e seguenti del Codice.

Qualsiasi variazione sopravvenuta, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente al provvedimento di aggiudicazione, non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

La stazione appaltante si riserva di correggere e/o integrare la presente lettera invito, nonché gli ulteriori elaborati e l'ulteriore documentazione documenti in caso di errori o di contrasti e/o carenze rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente in tema di appalti pubblici. Le correzioni e/o integrazioni vengono rese note a tutti i concorrenti.

La stazione appaltante si riserva altresì la facoltà di annullare e/o revocare la procedura di cui alla presente lettera invito, di modificare o di rinviare i termini, di non aggiudicare nel caso in cui nessuna delle offerte presentate sia ritenuta conveniente idonea e/o non stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni, indennità o compensi di qualsiasi tipo, nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del Codice Civile.

La stazione appaltante si riserva sin d'ora la facoltà ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000 di effettuare controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai concorrenti al fine della relativa ammissione, fermo restando che detti controlli verranno comunque effettuati sull'aggiudicatario.

#### 49. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale sulla piattaforma nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del Codice. Viene attivato mediante la funzionalità "Richiesta di accesso agli atti", presente nella schermata riassuntiva del bando/invito. Analizzata la richiesta, la Stazione Appaltante provvederà all'invio di "Riscontro richiesta accesso agli atti"

#### 50. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia la proposizione del ricorso è prevista nei termini di cui all'art. 120 del D.Lgs. 104/2010, come modificato dall'art. 229 del Codice.

Ai sensi dell'art. 213, comma 2 del Codice si prevede che il contratto d'appalto non conterrà clausole compromissorie.

#### 51. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali acquisiti dalla Stazione Appaltante nel quadro della presente procedura sono depositati nel Portale <https://eappalti-sat.regione.fvg.it>, e trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 - GDPR e del D.Lgs. 196/2003.

Responsabile del trattamento:

Il Titolare del trattamento dei dati di cui alla presente Informativa è l'ASP ITIS, rappresentata dal Legale Rappresentante, via Pascoli 31 a Trieste, CAP 34129, tel. 040 3736210, e-mail [segreteria@itis.it](mailto:segreteria@itis.it), pec [segreteria@pec.itis.it](mailto:segreteria@pec.itis.it).

Responsabile del trattamento connesso all'utilizzo del Portale <https://eappalti-sat.regione.fvg.it>:

Insiel S.p.A., avente sede legale in Via San Francesco d'Assisi n. 43, 34133 Trieste, C.F. e P.IVA 00118410323, in qualità di soggetto Gestore della piattaforma telematica, responsabile della sicurezza informatica, logica e fisica del sistema informatico, amministratore del sistema stesso, nonché responsabile

dell'implementazione di tutte le misure in materia di protezione dei dati personali di cui, in particolare, al GDPR e al D.Lgs. 196/2003.

Responsabile della Protezione dei Dati – DPO della stazione appaltante:

Il DPO della stazione appaltante è contattabile al seguente indirizzo di posta elettronica: [info@studiolegalevicenzotto.it](mailto:info@studiolegalevicenzotto.it).

Finalità dell'acquisizione e del trattamento dei dati personali: I dati personali sono acquisiti e trattati al fine dello svolgimento della procedura di gara in oggetto, degli ulteriori adempimenti inerenti e/o conseguenti alla procedura, alla stipula del contratto, nonché alla successiva del contratto stesso. Il trattamento dei dati personali ha luogo sulla base dei presupposti di liceità previsti dall'art. 6, paragrafo 1, lett. a), b), c), e) del GDPR, nel quadro dell'attività pubblica della stazione appaltante committente.

Dati personali relativi a condanne penali, reati, o a connesse misure di sicurezza:

Con specifico riferimento ai dati personali di cui all'art. 9 del GDPR, nonché ai fini dell'art. 6, paragrafo 1, lett. a) del GDPR stesso, l'acquisizione e il trattamento di tali dati ha luogo al fine di adempiere a specifici obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di affidamenti di contratti pubblici. L'Acquisizione dei dati personali da parte della stazione appaltante è condizione necessaria per la partecipazione degli operatori economici alla procedura di gara.

Modalità di trattamento e periodo di conservazione: I dati personali verranno trattati con modalità informatico-telematiche, per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità e nel quadro dei presupposti di liceità sopra indicati.

Diffusione dei dati: La diffusione dei dati personali potrà aver luogo, nel perseguimento delle finalità e nel quadro dei presupposti di liceità sopra indicati, nei confronti di:

- altre amministrazioni pubbliche;
- legali incaricati della tutela della stazione appaltante Titolare del trattamento, sia in sede giudiziale che stragiudiziale.

Diritti dell'Interessato:

l'Interessato può esercitare i diritti previsti dall'art. 15 all'art. 22 del Regolamento UE 2016/679 – GDPR con le seguenti modalità:

a) via PEC, all'indirizzo di posta elettronica certificata della stazione appaltante [segreteria@pec.itis.it](mailto:segreteria@pec.itis.it) indirizzata alla Direzione Generale;

b) mediante raccomandata A/R all'indirizzo della stazione appaltante via Pascoli 31 – 34129 Trieste.

Tutela dei dati personali mediante reclamo:

Il reclamo è lo strumento che consente all'interessato di rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali per lamentare una violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali (art. 77 del GDPR, e artt. da 140-bis a 143 del D.Lgs. in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento) e di richiedere una verifica dell'Autorità.

Per maggiori informazioni sulle possibili modalità di attivazione del reclamo:

<https://www.garanteprivacy.it/diritti/come-agire-per-tutelare-i-tuoi-dati-personali/reclamo>

## **ALLEGATI ALLA LETTERA INVITO**

I seguenti allegati costituiscono parte integrante della lettera invito:

|              |                                                                             |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Allegato A.1 | Modello dichiarazioni forma di partecipazione                               |
| Allegato A.2 | Modello dichiarazione accettazione condizioni generali di partecipazione    |
| Allegato A.3 | Modello dichiarazioni avvalimento – operatore economico ausiliario          |
| Allegato A.4 | Modello dichiarazione attuazione impegni                                    |
| Allegato A.5 | Modello dichiarazione Patente di cantiere                                   |
| Allegato A.6 | Modello dichiarazione deroga all'art. 119, comma 2 in materia di subappalto |
| Allegato A.7 | Modello dichiarazione di avvenuto sopralluogo                               |
| Allegato E.1 | Modello dichiarazione equivalenza contratto                                 |